



Approfondimento sulle regole Incoterms® 2020



Approfondimento sulle regole Incoterms® 2020



Programma

- ☐ Indirizzo di saluto (Avv. Cristina Biglia, Avv. Anna Papacchini)
- ☐ Le differenze tra le regole Incoterms®2010 e quelle del 2020
- ☐ Analisi di alcune regole
- ☐ Un caso tutto italiano: la regola Ex Works- istruzioni per l'uso
- ☐ Come utilizzare correttamente le regole Incoterms®2020
- ☐ La correlazione tra Incoterms e regolamento del prezzo

Milano 12 dicembre 2019

Approfondimento sulle regole Incoterms® 2020

Alfonso SANTILLI

- ☐ **Presidente di CREDIMPEX-ITALIA**
- ☐ **Vice Presidente Gruppo di Lavoro Servizi Finanziari del «Comitato Nazionale sulla Trade Facilitation (CNTF)» presso il Ministero dello Sviluppo Economico**
- ☐ **Componente:**
 - ✓ **Delegazione di CC Italia nella Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale di Parigi**
 - ✓ **Gruppo di lavoro per la revisione degli Incoterms® della ICC Italia**
- ☐ **Professore a contratto, per Master in commercio internazionale presso:**
 - ✓ **l'Università Cà Foscari;**
 - ✓ **NIBI;**
 - ✓ **ISFOR**

Le regole Incoterms®:

Pub .723

Sono regole uniformi facoltative di diritto pattizio che, richiamate nel contratto, stabiliscono il passaggio dei rischi e degli oneri sui beni compravenduti.

Disciplinano il passaggio del rischio, ma non quello della proprietà dei beni compravenduti.

Le regole Incoterms®:

regole che si applicano al



contratto di vendita

e non al



contratto di trasporto

Incoterms®
by the International
Chamber of Commerce (ICC)
2020



1953

1967

1976

1980

1990

2000

Incoterms[®]
2020 by the International
Chamber of Commerce (ICC)

Pubblicazione ICC 723

Evoluzione di mercato

Le necessità del cambiamento

CAMBIAMENTI NELLE TECNICHE DI TRASPORTO

SICUREZZA NEL MOVIMENTO DELLE MERCI e RESPONSABILITA'

DALLE REGOLE

M



Incoterms® 2010
by the International Chamber of Commerce (ICC)

Pub. 715



ALLE REGOLE

Incoterms®
2020 by the International
Chamber of Commerce (ICC)

Pub .723



Incoterms® 2010
by the International Chamber of Commerce (ICC)



«Guidance Note»

«Note di Orientamento»

Incoterms®
2020 by the International
Chamber of Commerce (ICC)



Explanatory Notes for Users

Note esplicative per gli utenti

Come ... interpretazione “autentica” (*)

da studiare e considerare assieme alle disposizioni delle «REGOLE»

(*) Fortemente volute dal Comitato Italiano per la revisione degli Incoterms

Come ... interpretazione “autentica”

The Guidance Notes appearing at the start of each Incoterms rule in the 2010 version now appear as Explanatory Notes for Users.

These Notes explain the fundamentals of each Incoterms 2020 rule, such as when it should be used, when risk transfers and how costs are allocated between seller and buyer.

The Explanatory Note are intended

- (a) to help the user accurately and efficiently steer towards the appropriate Incoterms rule for a particular transaction;
- and
- (a) To provide those deciding or advising on disputes or contracts governed by Incoterms® 2020 with guidance on matters which might require interpretation.

For guidance on more fundamental issues that cut across the Incoterms 2020 rules more generally, reference may, of course, also be made to the text of this Introduction.

Le «Note di orientamento» che appaiono all'inizio di ogni regola Incoterms nella versione 2010 **ora appaiono** come «**Note esplicative per gli utenti**».

Queste note spiegano i fondamentali di ogni regola degli Incoterms 2020, come quando deve essere utilizzata, quando si realizzano i trasferimenti di rischio e in che modo i costi sono ripartiti tra venditore e acquirente.

La nota esplicativa è intesa:

- (a) per aiutare l'utente a orientarsi in modo accurato ed efficace verso la regola Incoterms appropriata per una determinata transazione
- e
- (a) Fornire a coloro che decidono o sono chiamati a dare consulenze su controversie o contratti regolati da Incoterms® 2020 una guida su questioni che potrebbero richiedere un'interpretazione.

Per orientarsi su questioni più fondamentali che riguardano più in generale le regole degli Incoterms 2020 si può, naturalmente, fare riferimento anche al testo di questa Introduzione.

Le «Note di orientamento» che appaiono all'inizio di ogni regola Incoterms nella versione 2010 **ora appaiono** come «**Note esplicative per gli utenti**».

Queste note spiegano i fondamenti di ogni regola degli Incoterms 2020, come quando deve essere utilizzata, quando si realizzano i trasferimenti di rischio e in che modo i costi sono ripartiti tra venditore e acquirente.

La nota esplicativa è intesa:

- (a) per aiutare l'utente a orientarsi in modo accurato ed efficace verso la regola Incoterms appropriata per una determinata transazione
- e
- (a) Fornire a coloro che decidono o sono chiamati a dare consulenze su controversie o contratti regolati da Incoterms® 2020 una guida su questioni che potrebbero richiedere un'interpretazione.

Per orientarsi su questioni più fondamentali che riguardano più in generale le regole degli Incoterms 2020 si può, naturalmente, fare riferimento anche al testo di questa Introduzione.

EXW
FCA
FAS
FOB
CPT
CIP
CFR
CIF
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP

(Delivered At Frontier)

(Delivered Ex Ship)

(Delivered Ex Quay)

(Delivered Duty Unpaid)

EXW
FCA
FAS
FOB
CPT
CIP
CFR
CIF
DAT
DAP
DDP

Delivered At
Terminal

Delivered At
Place

EXW
FCA
CPT
CIP
DAP
DPU
DDP
FAS
FOB
CFR
CIF

Delivered at
Place Unloaded
ex DAT

Regole per tutte le modalità di trasporto

**EXW – FCA - CPT – CIP – DAP
DPU (ex DAT) – DDP**

Regole per il trasporto marittimo e/o per vie d'acqua interne

FAS - FOB CFR – CIF –

ASSICURAZIONE VENDITORE COMPRATORE

EXW	NO	NO
FCA	NO *	NO
CPT	NO *	NO *
CIP	SI	NO *
DPU	NO *	NO *
DAP	NO *	NO *
DDP	NO *	NO *
FAS	NO *	NO
FOB	NO	NO
CFR	NO *	NO *
CIF	SI	NO *

ASSICURAZIONE	VENDITORE	COMPRATORE
EXW	NO	NO
FCA	NO *	NO
CPT	NO *	NO *
CIP	SI	NO *
DPU	NO *	NO *
DAP	NO *	NO *
DDP	NO *	NO *
FAS	NO *	NO
FOB	NO	NO
CFR	NO *	NO *
CIF	SI	NO *

La copertura Assicurativa si riferisce alle Clausole A delle Institute Cargo Clauses LMA (*) relative a tutti i rischi di perdita o danneggiamento della cosa oggetto di assicurazione tranne le esclusioni espressamente elencate, tra le quali:

- ☐ Dolo
- ☐ Insufficienza di imballaggio
- ☐ Vizio proprio della merce
- ☐ Ritardo
- ☐ Incompatibilità del mezzo di trasporto
- ☐ Rischi politici
- ☐ ecc.

(*) Lloyd's Market Association (LMA) Edizione 1/1/ 2009

ASSICURAZIONE	VENDITORE	COMPRATORE
EXW	NO	NO
FCA	NO *	NO
CPT	NO *	NO *
CIP	SI	NO *
DPU	NO *	NO *
DAP	NO *	NO *
DDP	NO *	NO *
FAS	NO *	NO
FOB	NO	NO
CFR	NO *	NO *
CIF	SI	NO *

La copertura Assicurativa si riferisce alle Clausole C delle Institute Cargo Clauses LMA(*) relative ai rischi per perdite e danni derivanti da:

- Incendio o esplosione
- Incaglio, affondamento o capovolgimento nave
- Capovolgimento o deragliamento di un mezzo di trasporto terrestre
- Collisione o contatto della nave o del mezzo di trasporto con qualsiasi oggetto esterno diverso dall'acqua
- Scaricazione della merce in un porto di rifugio
- Perdite o danni da avaria generale
- Perdite o danni da getto a mare

(*) Lloyd's Market Association (LMA) Edizione 1/1/ 2009

I testi ed i commenti riportati in questo elaborato, ancorché frutto di attente analisi e valutazioni, svolte dall'autore Alfonso Santilli, devono intendersi sempre forniti senza alcuna responsabilità.

© Alfonso Santilli - Edizione 2019

Perché vi è differenza nell'assicurazione tra le Regole

CIP



si riferisce principalmente al trasporto in intermodalità per prodotti finiti e manufatti più esposti a rischio di perimento (danni e perdite)

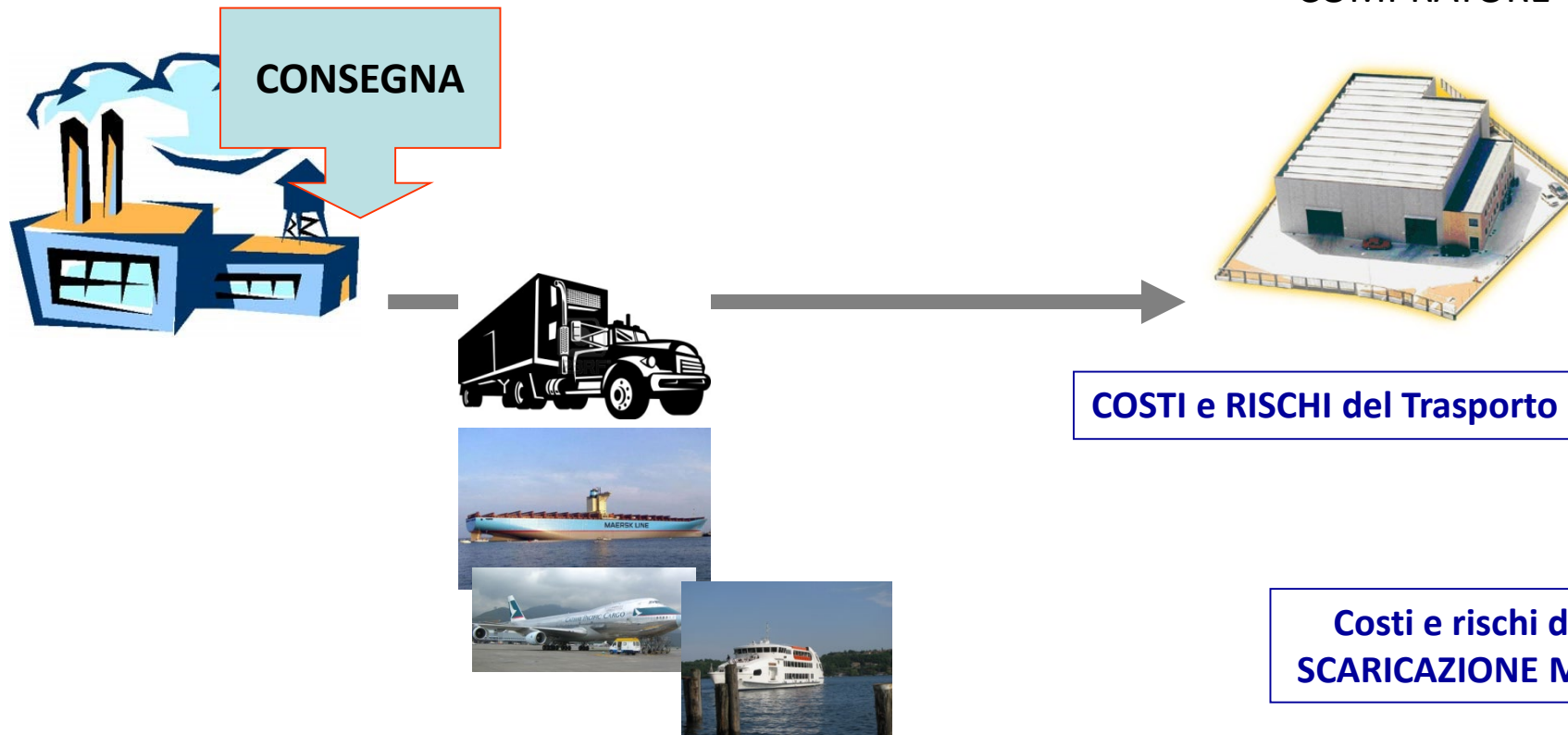
CIF



si riferisce al trasporto via mare relativo a materie prime, rinfuse, ecc.

VENDITORE

COMPRATORE



Incoterms® 2020 «i rischi di caricaione restano a carico del Compratore».

Per maggior chiarezza ed a scanso di equivoci, quando il Compratore non è presente alla caricaione effettuata dal Venditore, è opportuno -in fase contrattuale- specificare che anche in assenza del Compratore all'atto della caricaione tutti i rischi restano a carico di quest'ultimo. ./.



Incoterms® 2010

«Se il venditore carica comunque la merce, lo fa a rischio e spese del compratore.»

Incoterms® 2020

Loading risks

Delivery happens – and risk transfer - when the goods are placed, not loaded, at the buyer's disposal.

However, risk of loss of or damage to the goods occurring while the loading operation is carried out by the seller, as it may well be, might arguably lie with the buyer, who has not physically participated in the loading.

Given this possibility, it would be advisable, where the seller is to load the goods, for the parties to agree in advance who is to bear the risk of any loss of or damage to the goods during loading.

This is a common situation simply because the seller is more likely to have the necessary loading equipment at its own premises or because applicable safety or security rules prevent access to the seller's premises by unauthorised personnel.

Where the buyer is keen to avoid any risks during loading at the seller's premises, then the buyer ought to consider choosing the FCA rule (under which, if the goods are delivered at the seller's premises, the seller owes the buyer an obligation to load, with the risk of loss of or damage to the goods during that operation remaining with the seller).

Incoterms® 2010

«Se il venditore carica comunque la merce, lo fa a rischio e spese del compratore.»

Incoterms® 2020

Rischi di caricazione

La consegna avviene – con il trasferimento del rischio - quando le merci vengono messe, non caricate, a disposizione del compratore.

Tuttavia, il rischio di perdita o danneggiamento delle merci che si verificano durante l'operazione di caricazione effettuata dal venditore, come spesso potrebbe accadere, potrebbe essere riconducibile al compratore, che non ha fisicamente partecipato alla caricazione.

Data questa possibilità, sarebbe consigliabile, nel caso in cui il venditore debba caricare la merce, che le parti concordino in anticipo chi è responsabile del rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il caricamento (NDR. confermando che il rischio resta a carico compratore).

Questa è una situazione comunemente riscontrabile in quanto il venditore ha maggiori possibilità di disporre delle attrezzature di carico necessarie nei propri locali o perché le norme di sicurezza o di protezione applicabili impediscono l'accesso ai locali del venditore da parte di personale non autorizzato.

Se il compratore desidera evitare qualsiasi rischio durante il caricamento nei locali del venditore, il compratore deve considerare la scelta della regola FCA (in base alla quale, se la merce viene consegnata presso la sede/locali dei venditori con l'obbligo per quest'ultimo di provvedere anche carico, il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante tale operazione resta a carico del venditore)

Incoterms® 2010

«Se il venditore carica comunque la merce, lo fa a rischio e spese del compratore.»

Incoterms® 2020

Data questa possibilità, sarebbe consigliabile, nel caso in cui il venditore debba caricare la merce, che le parti concordino in anticipo chi è responsabile del rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il caricamento (NDR. confermando che il rischio resta a carico compratore).

Questa è una situazione comunemente riscontrabile in quanto il venditore ha maggiori possibilità di disporre delle attrezzature di carico necessarie nei propri locali o perché le norme di sicurezza o di protezione applicabili impediscono l'accesso ai locali del venditore da parte di personale non autorizzato.

Se il compratore desidera evitare qualsiasi rischio durante il caricamento nei locali del venditore, il compratore deve considerare la scelta della regola FCA (in base alla quale, se la merce viene consegnata presso la sede/locali dei venditori con l'obbligo per quest'ultimo di provvedere anche carico, il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante tale operazione resta a carico del venditore)



Chi firma il CMR ?

Il MITTENTE

Chi è il mittente ?

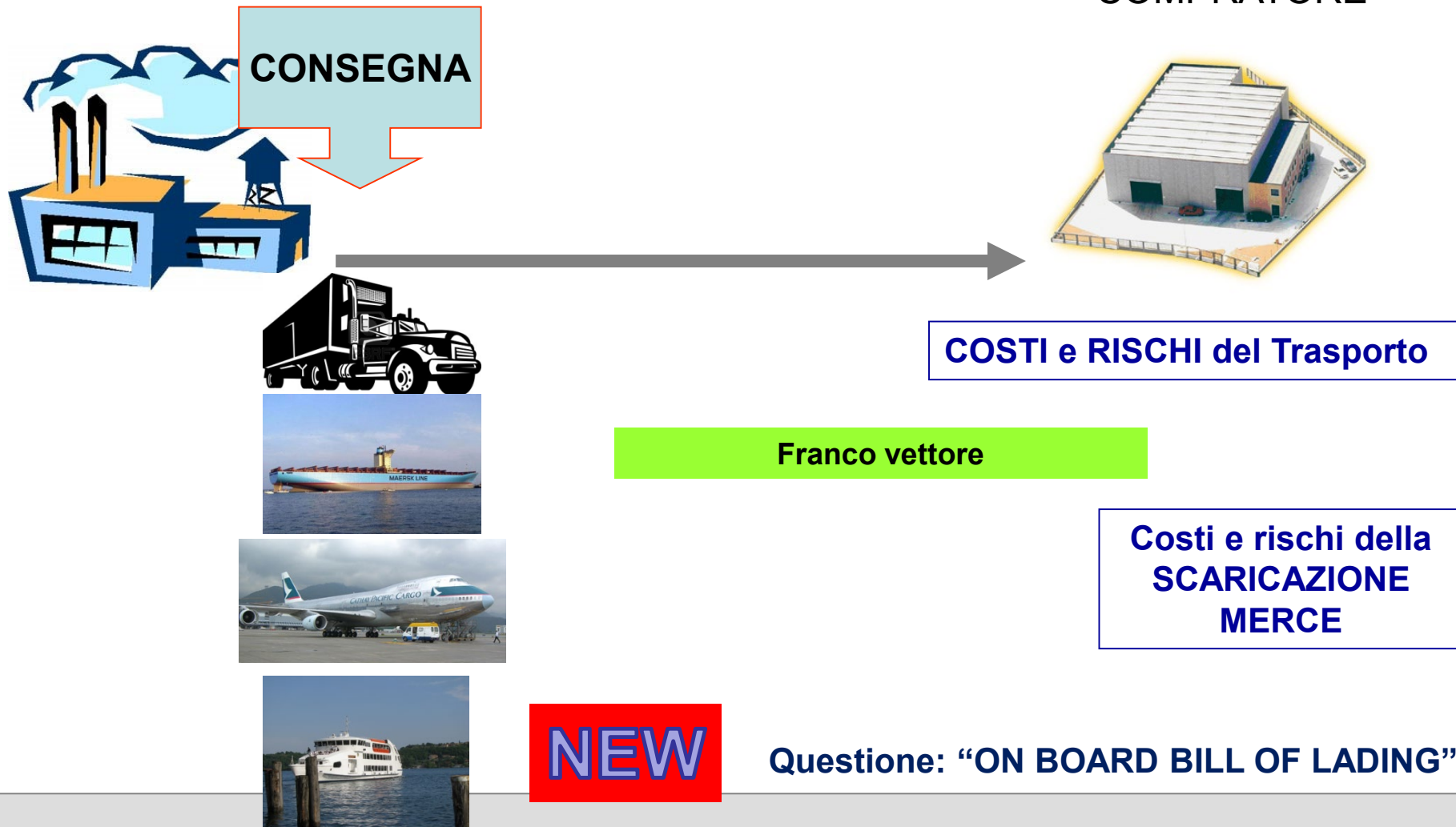
Il COMPRATORE

Quasi sempre però il camionista, inviato dal Compratore chiede la firma del Venditore

Nella casella 1 del CMR si potrebbe mettere il nome del venditore e tra la casella 1 e la 2 dove va il nome del Compratore si inserisce: “on behalf of”

VENDITORE

COMPRATORE



Bills of lading with an on-board notation in FCA sales

We have already seen that FCA is intended for use irrespective of the mode or modes of transport used. Now if goods are being picked up by the buyer's road-haulier in Las Vegas, it would be rather uncommon to expect a bill of lading with an on-board notation to be issued by the carrier *from Las Vegas*, which is not a port and which a vessel cannot reach for goods to be placed on board. Nonetheless, sellers selling FCA Las Vegas do sometimes find themselves in a situation where they *need* a bill of lading with an on-board notation (typically because of a bank collection or a letter of credit requirement), albeit necessarily stating that the goods have been placed on board in Los Angeles as well as stating that they were received for carriage in Las Vegas. To cater for this possibility of an FCA seller needing a bill of lading with an on-board notation, FCA *Incoterms*® 2020 has, for the first time, provided the following optional mechanism. If the parties have so agreed in the contract, the buyer must instruct its carrier to issue a bill of lading with an on-board notation to the seller. The carrier may or may not, of course, accede to the buyer's request, given that the carrier is only bound and entitled to issue such a bill of lading once the goods are on board in Los Angeles. However, if and when the bill of lading is issued to the seller by the carrier at the buyer's cost and risk, the seller must provide that same document to the buyer, who will need the bill of lading in order to obtain discharge of the goods from the carrier. This optional mechanism becomes unnecessary, of course, if the parties have agreed that the seller will present to the buyer a bill of lading stating simply that the goods have been received for shipment rather than that they have been shipped on board. Moreover, it should be emphasised that even where this optional mechanism is adopted, the seller is under no obligation to the buyer as to the terms of the contract of carriage. Finally, when this optional mechanism is adopted, the dates of delivery inland and loading on board will necessarily be different, which may well create difficulties for the seller under a letter of credit.

Polizze di carico con annotazione di messa a bordo nelle vendite FCA –

Abbiamo già visto che la regola FCA è indicata per essere usata indipendentemente da una o più modalità di trasporto utilizzate. Se, ad esempio, le merci vengono ritirate dall'autotrasportatore del compratore a Las Vegas, sarebbe piuttosto insolito aspettarsi una polizza di carico con l'annotazione di messa a bordo emessa dal vettore *da Las Vegas*, che non è un porto e che non può essere raggiunta da una nave affinché le merci siano caricate a bordo. Ciononostante, i venditori che effettuano una vendita FCA Las Vegas a volte si trovano nella *necessità* di avere una polizza di carico con l'annotazione di messa a bordo (generalmente necessaria per un'operazione di "incasso" bancario o perché richiesta in una lettera di credito), benché questa attesti necessariamente che la merce è stata messa a bordo a Los Angeles e che è stata ricevuta per il trasporto a Las Vegas. **Per venire incontro all'eventualità che un venditore FCA abbia bisogno di una polizza di carico con l'annotazione di messa a bordo, per la prima volta la regola FCA Incoterms® 2020 ha fornito il seguente meccanismo facoltativo. Se le parti hanno provveduto a stabilirlo nel contratto, il compratore deve dare istruzioni al vettore affinché emetta al venditore una polizza di carico con l'annotazione di messa a bordo.** Il vettore, naturalmente, può acconsentire o meno alla richiesta del compratore, essendo tenuto ed autorizzato ad emettere una tale polizza di carico soltanto una volta che le merci sono messe a bordo a Los Angeles. Tuttavia, qualora tale polizza di carico sia emessa al venditore a costo e rischio del compratore, il venditore deve presentare quello stesso documento al compratore, che ne avrà bisogno per ottenere dal vettore la scaricazione della merce. Ovviamente, tale meccanismo facoltativo non è più necessario se le parti hanno concordato che il venditore presenti al compratore una polizza di carico attestante semplicemente che la merce è stata ricevuta per l'imbarco piuttosto che caricata a bordo. Inoltre, è opportuno sottolineare che, anche quando si adotta tale meccanismo facoltativo, il venditore non ha alcun obbligo nei confronti del compratore in base ai termini del contratto di trasporto. Infine, quando si adotta tale meccanismo facoltativo, le date di consegna nell'entroterra e della caricazione a bordo saranno necessariamente diverse, cosa che può ben creare qualche difficoltà al venditore nell'ambito di lettera di credito.

ANALIZZIAMO IL CASO 1/5

Polizza di carico con annotazione «ON BOARD» nelle vendite FCA

Abbiamo già visto che FCA è destinato all'uso indipendentemente dalla modalità o dai modi di trasporto utilizzati.

Ora, se le merci vengono ritirate dal camionista del compratore a Las Vegas, sarebbe piuttosto raro aspettarsi una polizza di carico con una notazione a bordo rilasciata dal corriere di Las Vegas, che non è un porto e che una nave non può raggiungere per le merci da collocare a bordo.

Polizza di carico con annotazione «ON BOARD» nelle vendite FCA



Polizza di carico con annotazione «ON BOARD» nelle vendite FCA

ANALIZZIAMO IL CASO 3/5

i venditori che vendono FCA Las Vegas si trovano a volte in una situazione in cui è necessaria una polizza di carico con notazione a bordo (in genere per un'operazione bancaria di contro documenti o perché richiesta in una lettera di credito), che necessariamente attesti che i beni sono stati a bordo a Los Angeles, oltre a dichiarare di essere stati “ricevuti per il trasporto” a Las Vegas.

Per soddisfare questa necessità di un venditore FCA di disporre di una polizza di carico con una annotazione a bordo, FCA Incoterms 2020 ha, per la prima volta, fornito il seguente meccanismo opzionale. Se le parti hanno concordato ciò nel contratto, l'acquirente deve incaricare il vettore di emettere una polizza di carico con annotazione a bordo al venditore.

Polizza di carico con annotazione «ON BOARD» nelle vendite FCA

ANALIZZIAMO IL CASO 4/5

Il vettore, certamente, **può o non può aderire** alla richiesta dell'acquirente, dato che il vettore è **obbligato e legittimato ad emettere tale polizza di carico una volta che le merci sono state caricate a bordo a Los Angeles.**

Tuttavia, se e quando la polizza di carico viene emessa al venditore dal vettore a spese e rischio dell'acquirente, il venditore deve fornire lo stesso documento all'acquirente, che avrà bisogno della polizza di carico per ottenere la scaricazione della merce dal vettore.

Polizza di carico con annotazione «ON BOARD» nelle vendite FCA

ANALIZZIAMO IL CASO 5/5

Questo meccanismo facoltativo diventa inutile, naturalmente, se le parti si sono accordate affinché il venditore presenti all'acquirente una polizza di carico **attestante che le merci sono state ricevute per la spedizione anziché essere state caricate a bordo.**

Inoltre, dovrebbe essere enfatizzato che, anche quando questo meccanismo opzionale è adottato, **il venditore non ha alcun obbligo nei confronti dell'acquirente per quanto riguarda i termini del contratto di trasporto.**

Infine, quando verrà adottato questo meccanismo facoltativo, la data di consegna interna e di carico a bordo sarà necessariamente diversa, il che potrebbe creare difficoltà per il venditore nell'ambito di una lettera di credito.

Data di
ricevuta per
l'imbarco

ON BOARD
BILL OF
LADING

ULTIMA DATA
DI SPEDIZIONE

PERIODO PER
PRESENTAZION
E DOCUMENTI

SCADENZA
DEL CREDITO

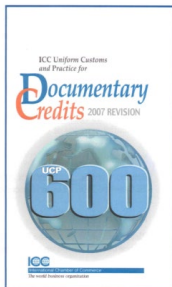
44C



44D



31D



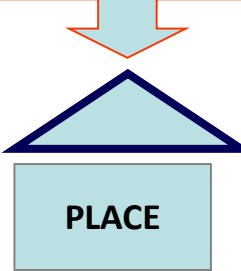
Articolo 14 c

La presentazione che include uno o più documenti di trasporto originali disciplinati dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 o 25, deve essere effettuata dal beneficiario, o per suo conto, non oltre 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione, come definita nelle presenti norme, e comunque non oltre la data di scadenza del credito.

VENDITORE



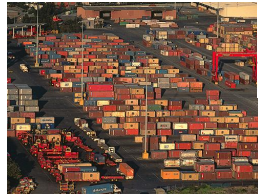
CONSEGNA &
SCARICAZIONE
DELLA MERCE



COMPRATORE



Reso in un luogo

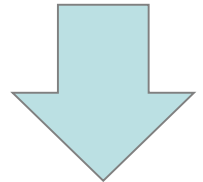
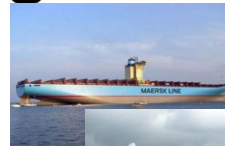


Downloaded from
Dynamics.com
The world's largest marketplace for the construction industry



SDOGANAMENTO A CARICO
DEL COMPRATORE

**COSTI e RISCHI del Trasporto &
SCARICAZIONE DELLA MERCE**



DPU è l'unica regola Incoterms che richiede al Venditore di scaricare le merci a destinazione

Il Venditore consegna le merci e trasferisce i rischi al Compratore quando le merci:

- ☐ sono state **scaricate** dal mezzo di trasporto in arrivo;
- ☐ sono messi a disposizione dell'acquirente in un determinato luogo di destinazione o, nel punto concordato all'interno di quel luogo concordato.

VENDITORE

CONSEGNA

COMPRATORE



COSTI e RISCHI del Trasporto

**Costi e rischi della
SCARICAZIONE MERCE
e pagamento dazi ed
imposte**



Reso sdoganato

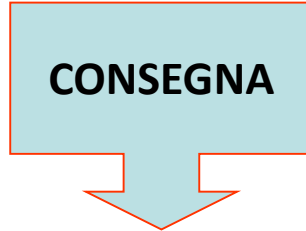


Il venditore è responsabile per il pagamento dei dazi all'importazione e delle imposte applicabili è la regola degli Incoterms che impone al venditore il livello massimo di obbligo di tutte le undici regole degli Incoterms.

VENDITORE



CONSEGNA



COMPRATORE



COSTI e RISCHI del Trasporto



Franco bordo

Negli Incoterms 2000 il Venditore effettuava la consegna quando la merce superava la murata della nave

Negli **Incoterms® 2010** il Venditore effettuava la consegna quando la merce è a bordo della nave

Costi e rischi della SCARICAZIONE MERCE

VENDITORE



CONSEGNA



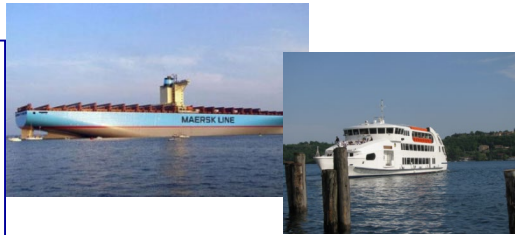
COMPRATORE



COSTI del Trasporto e dell'Assicurazione

Nella clausola «C» della Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) o clausole simili.

Ovviamente le Parti possono stabilire tipologie di Clausole per **maggiori** coperture



RISCHI del Trasporto

Costi e rischi della SCARICAZIONE MERCE

VENDITORE

COMPRATORE



CONSEGNA

DESTINAZIONE



COSTI del Trasporto e dell'Assicurazione

Nella clausola «A» della Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) o clausole simili.

Ovviamente le Parti possono stabilire tipologie di Clausole per coperture minori.



RISCHI del Trasporto

Costi e rischi della SCARICAZIONE MERCE

The Best

VENDITORE

CIF

Cost Insurance and Freight

**Ho il COSTO DEL TRASPORTO
MA IL RISCHIO DEL TRASPORTO
E' A CARICO DEL COMPRATORE**

COMPRATORE

FOB

Free On Board

**Ho il COSTO DEL TRASPORTO
ed il RISCHIO DEL TRASPORTO
MA SCELGO IO IL COME**

Uso del MARCHIO Incoterms® 2020

<https://iccwbo.org/incoterms-copyright/>

Utilizzare sempre il simbolo ® accanto al marchio Incoterms® ogni volta che viene utilizzato nel testo.

Se ciò non è possibile a causa del formato del testo, il ® dovrebbe essere usato almeno la prima volta che viene menzionato il marchio.

Inserire la seguente dichiarazione in relazione all'uso dei marchi: Incoterms® e il logo Incoterms® 2020 sono marchi registrati di ICC. L'uso di questi marchi non implica l'associazione, l'approvazione o la sponsorizzazione da parte di ICC se non diversamente specificato sopra. Le Regole Incoterms® sono protette da copyright di proprietà di ICC. Ulteriori informazioni sulle Regole Incoterms® possono essere ottenute dal sito web ICC iccwbo.org.

In tutta la documentazione “commerciale” deve essere utilizzata la seguente dizione:



CIF .(luogo, il più esatto possibile) Incoterms® 2020

CIF(luogo, il più esatto possibile) ICC Incoterms 2020



Attenzione correlazione con il regolamento

E' sempre necessaria la correlazione tra RESA MERCE scelta e tipo di regolamento stabilito.

Quando il regolamento è previsto con un Credito documentario è indispensabile considerare le necessità di adempiere ai termini e condizioni richiesti dal Credito.



- E' possibile presentare i documenti richiesti dal credito
- Si può spedire la merce dal luogo richiesto dal credito
- Si può spedire entro il termine prefissato dal credito
- Si possono rispettare i tempi necessari per preparare i documenti richiesti
- Vi è rispondenza tra credito ed accordi contrattuali

- Rischio di qualità
La qualità della merce consegnata non corrisponde a quanto pattuito
 - Rischio contrattuale
relativo alla forma nella quale il contratto è stato stipulato (verbale, scritta, a mezzo fax o telex), alla clausole unilaterali o a quelle mancanti
 - Rischio di trasporto e di spedizione
danneggiamento, distruzione o perdita della merce durante il trasporto
-
- Rischio di presa in consegna
L'acquirente rifiuta di prendere in consegna la merce fornita
 - Rischio di consegna/di mancato adempimento
Il venditore non adempie alle proprie obbligazioni di consegna
 - Rischio di mancata restituzione dell'acconto
L'acconto versato può non essere restituito in caso di mancata conclusione del contratto



Rischio Paese

E' la valutazione globale da effettuare circa la situazione politica ed economica del Paese di residenza della controparte contrattuale,

- Moratoria dei pagamenti – Insolvenza del Paese;
- Atti di imperio del Paese “es. nazionalizzazioni forzate”
- Instabilità politica – insurrezioni, rivolte ecc.
- Catastrofi naturali



Rischio Cambio

Riguarda le oscillazioni del cambio tra il momento della stipulazione del contratto (o della consegna) e quello del pagamento

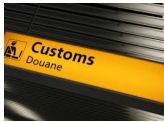


Rischio Controparte

Il rischio commerciale attiene alla sfera del debitore e può essere rappresentato:

- dall'insolvenza, di fatto o di diritto, del debitore, con conseguente perdita totale o parziale del credito;
- dall'inadempimento puro e semplice del debitore.

EXPORT CONTROL



Controllo TIPOLOGIA DI MERCI

DUAL USE

Utilizzo merce (Tariffa doganale e Regime)

Paese di destinazione

Utilizzatore Finale



Rischi Legali

Controllo e rispetto delle Normative Antiriciclaggio
Analisi approfondita sulle controparti «KYC» Know Your Customer

Particolare attenzione alle «SANZIONI»



Rischi Reputazionali

Rapporti con Soggetti «PEP» Politically Exposed Person



Rischio Paese

Pagamento anticipato

Pagamento contestuale

Credito documentario

**Stand-by Letter of credit &
Garanzie**

Coperture assicurative



Rischio Controparte

IL PAGAMENTO ANTICIPATO

Il Compratore paga il prezzo della compravendita prima di ottenere la disponibilità della relativa merce. Questo fatto comporta una posizione di “inferiorità” sotto il profilo di :

- **Rischio**
- **Impegno finanziario**

Esempio:

la scheda telefonica prepagata

**IL PAGAMENTO POSTICIPATO**

Il Venditore riceve il corrispettivo della compravendita dopo aver messo a disposizione dell'Acquirente la merce oggetto del contratto. Da qui scaturisce una posizione “indebolita” sotto il profilo di:

- **Rischio**
- **Impegno finanziario**



Esempio:

pagamento del conto al ristorante





Il venditore ed il compratore sono sullo stesso piano.

esempio: acquisto del giornale

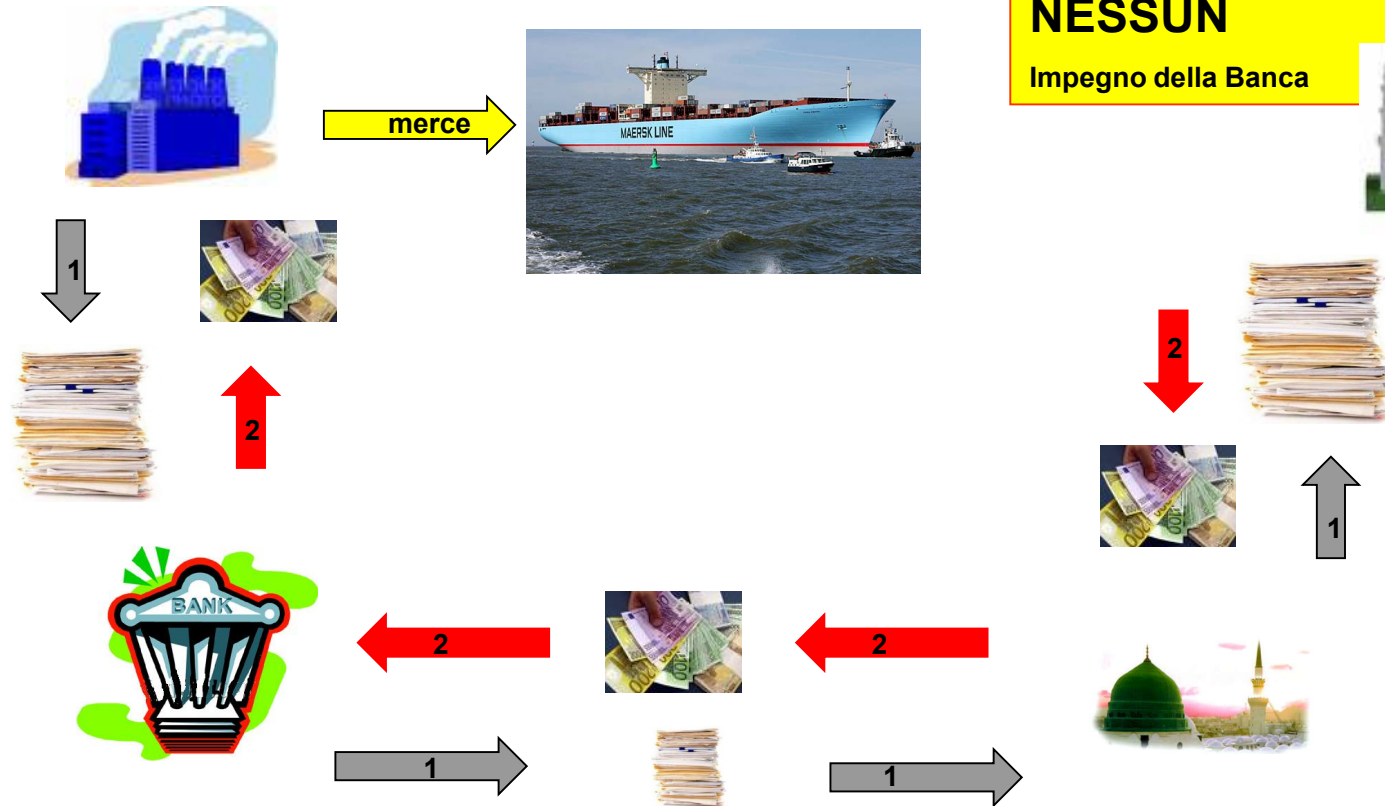


- **C.O.D. (Cash On Delivery)**
- **D/P – C.A.D. (Documents Against Payment)**
(Cash Against Documents)
- **Documents Against Undertaking:**
(quando il pagamento è previsto in via dilazionata)
 - ☐ di un terzo (generalmente Banca)
 - ☐ dello stesso debitore (ha poco senso)

IL PAGAMENTO CONTESTUALE

CAD

Segue
2/2



Per **Credito Documentario** o **Lettera di Credito**

si considera qualunque pattuizione **irrevocabile**, comunque denominata o descritta, **che costituisce un impegno inderogabile** della banca emittente di **onorare** una presentazione di documenti **conforme ai termini ed alle condizioni indicate nel Credito stesso**.

Onorare significa:

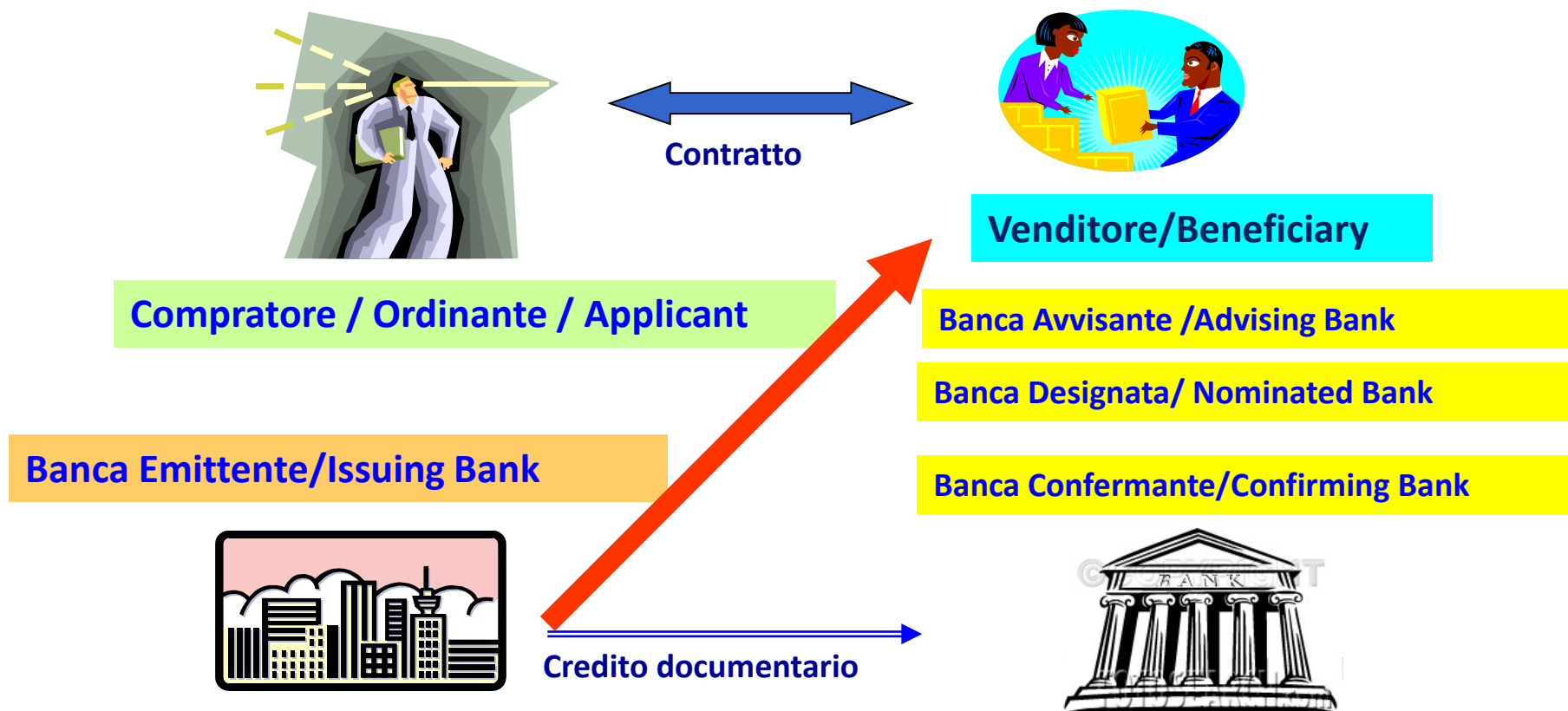
- a) Pagare a vista
- b) Assumere impegno di pagamento ad una data futura
- c) Accettare una tratta spiccata dal beneficiario sulla Banca e pagarla alla scadenza

**Cos'è un Credito documentario
(comunemente chiamato anche Lettera di
credito)**

**D'ordine
del
DEBITOR
E**

**Un impegno INDEROGABILE,
IRREVOCABILE, basato sul
FORMALISMO, emesso dalla
Banca Emittente**

**A favore del
BENEFICIARIO**





- **ASTRATTEZZA** è **SVINCOLATO** dalla causa che lo ha generato, è cioè un'obbligazione **NUOVA** e **DISTINTA** dai rapporti sottostanti
- **AUTONOMIA** è **INDIPENDENTE** dai rapporti intercorrenti tra i Soggetti che intervengono nel credito: **ORDINANTE - BANCA - BENEFICIARIO**
- **FORMALISMO / LETTERALITA'** l'operatività dell'obbligazione bancaria si basa sulla **LETTERALITA'** del credito in particolare in sede di verifica dei documenti.

Crediti Export

- Il momento della notifica
- L'esame del credito
- I tempi necessari per preparare i documenti richiesti
- La rispondenza del credito agli accordi contrattuali intercorsi
- Possibili modifiche

Crediti Import

- La richiesta del Cliente
- L'emissione del credito
- Il controllo sull'operato della Banca
- La ricezione dei documenti in utilizzo
- Analisi della Banca
- Analisi del Cliente
- La gestione delle discordanze rilevate

- Credito scaduto
- Importo del preteso utilizzo superiore all'ammontare del credito
- Mancata presentazione di un documento
- Mancato rispetto del termine di presentazione dei documenti
- Spedizione della merce effettuata oltre i termini stabiliti

- Effettuate spedizioni parziali non ammesse dal credito
- **Polizza di carico non sottoscritta nei modi dovuti e dalla quale, dal recto, non si evince il nome del Vettore (vedasi articolo 19 e seguenti)**
- Polizze di carico con aggiunte NON convalidate
- Il contenuto della Polizza di carico è in contrasto con la Resa Merce prevista nel credito

- Polizza di carico con annotazioni attestanti lo stato difettoso delle merci e/o degli imballaggi (vedasi articolo 27)
- Polizza di carico soggetta ad un contratto di noleggio (e non esplicitamente autorizzata dal credito)
- Polizza di carico NON attestante che le merci sono caricate a bordo
- Integrazioni nell'annotazione di messa a bordo per “intended vessel” e luogo di ricezione o presa in carico diverso dal porto d'imbarco
- Merci caricate sopra coperta (e non esplicitamente ammesso dal credito)

Tempistica per l'emissione di una L/C

ottimale

In caso di fornitura di
merce NON a catalogo
(da predisporre per la
specifica vendita)

Calcolare il tempo che necessita per produrre la
merce

Aggiungere il tempo per la realizzazione delle
formalità per la spedizione (trasporto,
predisposizione documenti, rilascio di eventuali
certificazioni speciali ecc.)

esempio

45 gg.

15 gg.

TOT. 60 gg.

Precisare negli accordi con l'acquirente:

Regolamento da effettuarsi a mezzo di Lettera di credito (*confermata da primaria banca italiana*) con testo e condizioni da noi accettabili che deve essere notificata (*e confermata*) alla scrivente almeno 70 giorni antecedenti alla prevista data di ultima spedizione

Date on which the documentary credit, in the terms and conditions accepted by the Seller (i.e. Beneficiary), must be notified to the Seller _____ days before latest date of shipment (Filed 44c if L/C issued by MT700 SWIFT Message).

Il presente documento è stato predisposto dall'Autore Alfonso Santilli che se ne riserva tutti i diritti.

Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dall'estensore del documento, potrebbero essere non completamente esaustive. L'accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del presente documento.

La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione a soli fini didattici e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato.

Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all'interno del documento costituiscono opinione esclusiva dell'Autore e pertanto non risultano, vincolanti per gli Enti e le strutture ai quali lo stesso partecipa o dai quali è ospito.

La riproduzione anche di parte del presente materiale deve essere preventivamente autorizzata dall'Autore.

***Grazie per l'attenzione
e buon lavoro***

Alfonso Santilli